II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1999

recante modifica delle decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria per l'ammissione temporanea e l'importazione nella Comunità di cavalli registrati provenienti dagli Emirati Arabi Uniti

[notificata con il numero C(1999) 2795]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/613/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

(1) considerando che le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'ammissione temporanea e l'importazione di cavalli registrati provenienti, tra l'altro, dagli Emirati Arabi Uniti sono stabilite rispettivamente nella decisione 92/260/CEE [2] della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 1999/228/CE [3], e nella decisione 93/197/CEE [4] della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 1999/252/CE [5];

(2) considerando che da una seconda ispezione veterinaria eseguita dalla Commissione negli Emirati Arabi Uniti risulta che i servizi veterinari controllano adeguatamente la situazione sanitaria e che, in particolare, sono sufficientemente controllati gli spostamenti di equidi e il loro status sanitario;

(3) considerando che non sono mai stati denunciati casi di peste equina negli Emirati Arabi Uniti e che la vaccinazione contro tale malattia è proibita da oltre un anno; che è stata inoltre effettuata, sull'intero territorio nazionale, una serie di indagini sierologiche, i cui risultati soddisfacenti sono stati comunicati agli Stati membri e alla Commissione;

(4) considerando che le condizioni per le importazioni di equidi nel paese in questione sono perlomeno altrettanto rigorose di quelle stabilite per le importazioni di equidi nella Comunità; che tale paese può essere pertanto considerato a basso rischio per quanto concerne l'introduzione di peste equina dall'esterno;

(5) considerando che le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria vanno adottate in base alla situazione veterinaria del paese terzo interessato; che nella fattispecie si tratta esclusivamente di cavalli registrati per i quali è prevista l'immissione temporanea o l'importazione in provenienza dagli Emirati Arabi Uniti;

(6) considerando che le decisioni 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione debbono essere modificate di conseguenza;

(7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/260/CEE della Commissione è modificata nel seguente modo:

1) Nel certificato sanitario E dell'allegato II, il primo trattino del paragrafo d) del capitolo III è sostituito dal seguente testo:

«— o

— nel paese di spedizione, in isolamento [3]

oppure

— in locali designati e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale negli Emirati Arabi Uniti (AE) [3]».

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.
[2] GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.
[3] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 77.
[4] GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.
[5] GU L 96 del 10.4.1999, pag. 31.

2) Nel certificato sanitario E dell'allegato II, il quarto trattino del paragrafo i) del capitolo III è sostituito dal seguente testo:

«— diagnosi della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

— con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il ... [5] e il ... [5], il secondo dei quali dev'essere stato prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione [3], con esito negativo, qualora l'animale non sia stato vaccinato [3] [4], oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato [3] [4]

oppure

— con una prova effettuata su un campione di sangue prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione il ... [5] con esito negativo, se l'animale dev'essere spedito dagli Emirati Arabi Uniti (AE) [3] [4];».

3) Nei certificati sanitari A, B, C, D ed E dell'allegato II, all'ultimo trattino del paragrafo d) del capitolo III sono aggiunti gli «Emirati Arabi Uniti (AE)» all'elenco dei paesi terzi, secondo l'ordine del codice ISO dei paesi.

Articolo 2

Nel certificato sanitario E dell'allegato II della decisione 93/197/CEE della Commissione, il capitolo III è modificato nel seguente modo:

1) Il paragrafo d) è sostituito dal seguente testo:

«d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi oppure dalla sua entrata se è stato importato direttamente dalla Comunità europea nei tre mesi precedenti) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione ed è rimasto in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori

— durante i 40 giorni precedenti la spedizione [3],

oppure

— durante i 30 giorni precedenti la spedizione dagli Emirati Arabi Uniti (AE) [3];».

2) Il paragrafo k) è sostituito dal seguente testo:

«k) è stato sottoposto ad un test di peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

— con due prove, effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il ... [4] e il ... [4], il secondo dei quali dev'essere stato prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione [3], con esito negativo, qualora l'animale non sia stato vaccinato [3], oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato [3]

oppure

— con una prova effettuata su un campione di sangue prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione il ... [4] con esito negativo, se l'animale dev'essere spedito dagli Emirati Arabi Uniti (AE) [3];».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione